




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1304 e abb.

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

*(Approvato dal Senato – A.S. 17)*

N. 20 – 28 novembre 2023



# Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

## Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1304 e abb.

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

*(Approvato dal Senato – A.S. 17)*

N. 20 – 28 novembre 2023

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....</b>	<b>4</b>
ARTICOLI 1-5 .....	4
DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DELL'AGRICOLTORE CUSTODE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO .....	4
ARTICOLI 6-9 .....	6
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA .....	6
ARTICOLI 10-11 .....	8
ISTITUZIONE DEL PREMIO « <i>DE AGRI CULTURA</i> » .....	8



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>1304</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura</b>
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare
<b>Iter al Senato:</b>	sì
<b>Relazione tecnica (RT)</b>	no
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Carloni (FdI)
<b>Commissione competente:</b>	XIII Commissione (Agricoltura)

---

### PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, già approvato dal Senato (A.S. 17) e non modificato alla Camera durante l'esame in sede referente, reca disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

Il testo, composto da undici articoli, non è corredato di relazione tecnica. Nel corso dell'esame al Senato il Governo ha depositato una documentazione tecnica di chiarimento in risposta a richieste del relatore della 5<sup>a</sup> Commissione<sup>1</sup>. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.

Il testo riproduce l'AC 2023 della XVIII legislatura, esaminato dal Senato in prima lettura, che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima.

Ai fini dell'analisi degli effetti finanziari del provvedimento in esame, si evidenzia che, nel corso dell'*iter* legislativo presso il Senato, nel testo dell'originario AS 17, sono state recepite le condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere non ostativo espresso dalla Commissione V (Bilancio) nella seduta dell'11 luglio 2023.

Si esaminano, a seguire, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

---

<sup>1</sup> Cfr.: 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 76 del 17 maggio 2023.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### ARTICOLI 1-5

#### **Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio**

**Le norme**, fermo quanto previsto dalla legge n. 194 del 2015<sup>2</sup>, riconoscono, come agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, gli imprenditori agricoli - singoli o associati - che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale (articoli 1 e 2).

In particolare, le disposizioni fanno riferimento alle seguenti attività:

- a) manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco;
- b) custodia della biodiversità rurale;
- c) allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;
- d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
- e) contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
- f) contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà.

Le regioni, le province autonome, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolate possono promuovere la diffusione della figura dell'agricoltore custode, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti. Le regioni e le province autonome possono altresì prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione dei tributi di rispettiva competenza, in favore degli agricoltori custodi (articolo 3).

Per la conclusione dei contratti di collaborazione<sup>3</sup> e per la stipula delle convenzioni<sup>4</sup>, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti (articolo 4).

Gli agricoltori custodi sono iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni le quali provvedono a tali adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 5).

---

<sup>2</sup> Recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. All'articolo 2 si reca una definizione di "agricoltori custodi" e "allevatori custodi", che sono parte della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

<sup>3</sup> Di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge n. 57 del 2001.

<sup>4</sup> Di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

Il Governo, nella **Documentazione presentata al Senato**, ha confermato, in relazione all'articolo 3, comma 2, riguardante il riconoscimento di premialità fiscali da parte di regioni e comuni, stante il carattere di mera facoltà, l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la suddetta mera facoltà dovrebbe prevedere la concessione di benefici a valere sul gettito di spettanza dei medesimi enti, nel presupposto della disponibilità di bilancio, escludendo la possibilità che i predetti enti avanzino, successivamente, richieste di rimborso a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, nella Documentazione si evidenzia che tale disposizione non si presta ad alcuna eccezione nel merito, in quanto contiene una disposizione di carattere generale che consente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di prevedere agevolazioni fiscali nell'ambito della disciplina dei tributi "di rispettiva competenza", termine "atecnico" nel quale vanno sicuramente ricompresi i tributi propri regionali in senso stretto - per i quali detti enti possono già prevedere agevolazioni - e i tributi propri derivati, istituiti cioè dalla legge statale ed il cui gettito è riservato alle regioni.

La Nota chiedeva inoltre di sostituire il termine "imposte" con "tributi", riferibile sia alle imposte che alle tasse, nonché di integrare il testo della norma precisando che la riduzione delle imposte in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio debba avvenire nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Tali richieste sono state recepite come condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo espresso dalla 5ª Commissione del Senato<sup>5</sup> e successivamente introdotte nel testo.

Riguardo all'istituzione e alla tenuta dell'elenco, realizzandosi esso in un contesto informatico, in quanto all'interno del sito istituzionale dell'ente regionale, tali attività non comportano ulteriori oneri per le amministrazioni chiamate a svolgere tali compiti.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le norme sopra esposte recano il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, attraverso il quale lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema e di cui vengono elencate le attività. Le regioni, le province autonome, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolate possono promuovere la figura dell'agricoltore custode anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti. Le regioni e le province autonome possono altresì prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione dei tributi di rispettiva competenza. Gli

---

<sup>5</sup> Cfr. seduta n. 76 del 17 maggio 2023.



agricoltori custodi sono iscritti, su richiesta, in un elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni le quali provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In proposito, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame al Senato, non vi sono osservazioni da formulare con riferimento all'eventuale riduzione del carico tributario da parte di regioni e province autonome, in considerazione del carattere facoltativo della riduzione stessa.

Riguardo all'iscrizione su richiesta degli agricoltori custodi in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo al Senato, non si formulano parimenti osservazioni giacché a tali adempimenti i soggetti interessati dovranno provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 5 reca una clausola d'invarianza finanziaria ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, pur rilevando che la disposizione non richiama espressamente l'esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si riscontrano comunque profili problematici.

## **ARTICOLI 6-9**

### **Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

**Le norme** prevedono che la Repubblica riconosca la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura. Detto riconoscimento non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949<sup>6</sup> (articolo 6).

Si ricorda che la legge n. 260 del 1949 individua, agli articoli 1 e 2, taluni giorni festivi, nei quali vige l'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici e, all'articolo 3, talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici.

---

<sup>6</sup> Recante disposizioni in materia di ricorrenze festive.

Successivamente, la legge n. 54 del 1977<sup>7</sup>, con modifica non testuale, ha comunque previsto che le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (articolo 2) e, se ricadono in giorni feriali, non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (articolo 3).

Per celebrare la Giornata nazionale lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni eco-sistemiche dell'attività agricola (articolo 7).

In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore (articolo 8).

La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale (articolo 9).

Il Governo, nella **Documentazione presentata al Senato**, con riferimento agli articoli 7 e 8, ha evidenziato che il carattere non facoltativo delle disposizioni originarie avrebbe comportato oneri a carico della finanza pubblica, chiedendo la riformulazione delle stesse. Tali richieste sono state recepite come condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato<sup>8</sup> e successivamente introdotte nel testo.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono il riconoscimento di una Giornata nazionale dell'agricoltura, che non dà luogo agli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949. Nell'ambito di tale Giornata, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere specifiche iniziative e manifestazioni pubbliche. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura; infine, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può dedicare

---

<sup>7</sup> Recante disposizioni in materia di giorni festivi.

<sup>8</sup> Cfr. seduta n. 76 del 17 maggio 2023.

adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Al riguardo, in merito all'istituzione della Giornata, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che ad essa non sono connessi gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

Non vi sono infine osservazioni da formulare neppure in merito alle iniziative collegate alla celebrazione della Giornata, di cui agli articoli da 7 a 9, stante il loro carattere facoltativo e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame al Senato.

## **ARTICOLI 10-11**

### **Istituzione del premio «*De agri cultura*»**

**Le norme** prevedono l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un premio al merito denominato "*De agri cultura*". Per tali finalità è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 (articolo 10).

Il premio è riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti nella produzione di beni di elevata qualità o l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata, che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa.

Il premio è assegnato, a decorrere dall'anno 2023, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai relativi oneri, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) (articolo 11).

Il Governo, nella **Documentazione presentata al Senato**, ha chiesto, rispetto alla formulazione originaria contenuta nell'AS 17, di aggiornare le annualità prese a riferimento sia nella norma che istituisce la Giornata sia in quella di copertura. Tale richiesta è stata recepita come condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato<sup>9</sup> e successivamente introdotta nel testo.

---

<sup>9</sup> Cfr. seduta n. 76 del 17 maggio 2023.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono l'istituzione di un premio al merito denominato "*De agri cultura*". Per tale finalità è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che l'articolo 11 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 10, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare in ordine alla capienza delle risorse utilizzate a copertura, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio S. 926, recante il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato, fermo restando che la formulazione della disposizione presuppone che l'*iter* del provvedimento si concluda entro l'anno 2023.

Si rileva, infine, che pur in assenza di una specifica previsione in tal senso, il Ministro dell'economia e delle finanze deve comunque ritenersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.